

	CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI	
	MEDICI AFFERENTI ALLA C.N.D. “V”, OCCORRENTI ALLE	
	AZIENDE SANITARIE FACENTI PARTE DELL’AREA DI	
	AGGREGAZIONE LAZIO “1” (A.S.L./VT - CAPOFILA, A.S.L. RIETI;	
	A.S.L. ROMA 4, A.S.L. ROMA 5 E A.O.U. SANT’ANDREA), PER UNA	
	DURATA DI 36 (TRENTASEI) MESI.	
	L’anno 20___, il giorno ___, del mese di _____, i rappresentanti	
	delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi	
	dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice Amministrazione	
	Digitale”:	
	l’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata	
	per brevità “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL”) – Partita IVA	
	01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella	
	persona della <u>Dr.ssa Simona DI GIOVANNI</u> , nata a (.....) il	
 – Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale	
	Rappresentante, Direttore Generale – Dott. Egisto Bianconi, con	
	Deliberazione DG n° 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti	
	e Convenzioni;	
	e la Società con Sede Legale Via....., -	
	(<input type="checkbox"/>) C.F. e P.Iva (di seguito denominata/o per brevità:	
	“Aggiudicataria/o” “Appaltatore” “Fornitore” “Società”) iscritta alla Camera	
	di Commercio di (...), nella persona del <u>Sig./Dr.</u>	
	nat.... a(....) il, C.F.,	
	domiciliat... per la carica presso la Sede Legale, in qualità di	
, come risultante da, agli atti. (ALLEGATO	

	N. 1 – Copia Documento d'Identità), convengono a quanto di seguito	
	riportato:	
	PREMESSO	
-	Che con Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti,	
	l'Azienda ha indetto Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai	
	sensi degli artt. 25, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in	
	n° 30 lotti unici ed indivisibili, per l'affidamento della Fornitura di	
	Dispositivi Medici afferenti alla C.N.D. "V", delle Aziende facenti parte	
	dell'Area di Aggregazione Lazio "1", aderenti alla procedura di gara e cioè,	
	nello specifico: A.S.L. Viterbo (Azienda Capofila), A.S.L. Rieti, A.S.L.	
	Roma 4, A.S.L. Roma 5 e A.O.U. Sant'Andrea, per un importo complessivo	
	triennale a base d'asta pari ad € 1.150.812,00 – Iva esclusa, con condizione	
	risolutiva in caso di aggiudicazione ovvero sovrapposizione di lotti di gara	
	regionale, Convenzione/AQ Consip, senza che le Società abbiano nulla a	
	pretendere, fatto salvo il pagamento delle competenze spettanti relative alla	
	fornitura di DM, ovvero qualora intervengano modifiche sostanziali di natura	
	clinico assistenziale (prescrizioni), disposizioni legislative, regolamentari ed	
	autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
-	Che con la Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti	
	e da queste integralmente recepite, è stata aggiudicata la procedura di gara	
	relativa all'affidamento per la fornitura di Dispositivi medici afferenti alla	
	CND "V", delle Aziende facenti parte dell'Area di Aggregazione Lazio "1",	
	per un importo complessivo triennale pari a € – iva esclusa, di	
	cui per l'Azienda S.L. di Viterbo, importo complessivo triennale, pari a	
	€ – iva esclusa;	

-	(A.S.L. Rieti; A.S.L. Roma 4, A.S.L. Roma 5 e A.O.U. Sant'Andrea) Che con la Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, ha recepito la Deliberazione n./..... - (Aggiudicazione ASL/VT) per un importo triennale pari a € – iva esclusa; (Aggiudicazione = A.S.L. Rieti; A.S.L. Roma 4, A.S.L. Roma 5 e A.O.U. Sant'Andrea)	
-	Che con la Deliberazione n./....., sopra richiamata e a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i alla Società i/il lotto/i n./nn....., relativo/i alla fornitura di Dispositivi medici afferenti alla CND “V”, per un importo di spesa complessivo triennale pari a € – iva esclusa, (<u>ALLEGATO N. 2</u> – Scheda tecnico/economica riepilogativa).	
-	Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara, conservata agli atti dell'Azienda S.L. di Viterbo (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Capitolato d'Oneri, Elenco lotti, Offerta Tecnico/Economica per singolo Lotto e Listini prezzi), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;	
-	Che il Fornitore, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. del contratta con, beneficiario singola Azienda , con validità sino alla scadenza contrattuale (<u>ALLEGATO N. 3</u> – Copia Polizza n.del).	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
		- Pag. 3 di 25 -

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

Il/I lotto/i n./nn., relativo/i alla fornitura di Dispositivi medici afferenti alla CND “V”, per un importo di spesa complessivo triennale, pari a € – IVA esclusa. (**ALLEGATO N. 2**).

Il Fornitore dovrà per l’intera durata contrattuale rispettare tassativamente quanto disposto dalla Documentazione di gara

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto
(Art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.): Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ciascuna Azienda può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: Ciascuna Azienda si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, in base ad eventuali esigenze aziendali, che dovessero presentarsi connesse a modifiche organizzative e sanitarie, che generano impatto sull’acquisto dei beni oggetto di gara.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore contrattuale stipulato da ciascuna Azienda.

Revisione Prezzi (Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in maniera alternativa, i seguenti indici, e le loro eventuali relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, in base alla specificità delle prestazioni fornite:

- a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
- b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno";
- c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;
- d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

Per il presente appalto, associato al codice CPV come indicato nel Disciplinare di gara ed elencato nella Tabella D dell'allegato II.2-bis del Codice, si individuerà l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello steso allegato II.2-bis del Codice:

CPV 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari – [325] Fabbricazione di

	strumenti e forniture mediche e dentistiche.	
	L'Aggiudicatario potrà, nel caso, inoltrare formale richiesta di attivazione	
	della clausola di revisione prezzi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.	
	60 comma 2 lettera b) del Codice.	
	All'istanza dovrà essere allegata documentazione attestante le particolari	
	condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei	
	prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto	
	della specificità del contratto. La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria,	
	ove ne ricorrano le condizioni previste dal Codice, provvederà ad aggiornare	
	in aumento le quotazioni originarie nei limiti suddetti.	
	Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle	
	somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle	
	voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le	
	economie da ribasso d'asta.	
	Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo	
	capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e	
	ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.	
	<u>ULTERIORI SPECIFICHE</u>	
	La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente per l'intera durata	
	contrattuale quanto richiesto all'ART. 1 - " <i>CARATTERISTICHE TECNICHE</i>	
	<i>DEI PRODOTTI</i> " (Confezionamento prodotti DM – Etichettatura DM –	
	Sterilizzazione DM) del Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti.	
	L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo	
	le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare	
	in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.	
		- Pag. 6 di 25 -

ART. 2 - DURATA

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi (trentasei) naturali e consecutivi, **decorrenti dal .../.../..... al/.../.....**, con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione ovvero sovrapposizione di lotti di gara regionale, Convenzione/AQ Consip, senza che le Società abbiano nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle competenze spettanti relative alla fornitura di DM, ovvero qualora intervengano modifiche sostanziali di natura clinico assistenziale (prescrizioni), disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

PER IL LOTTO N. 6 - Si specifica che la durata contrattuale è determinata dal Collaudo con esito positivo delle attrezzature fornite in comodato d'uso gratuito.

EVENTUALE Il presente contratto, come da nota Prot. n. del, ha avuto "Esecuzione Anticipata", a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato al presente atto.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

(PER CIASCUNA AZIENDA AREA AGGREGATA)

Opzione di proroga del contratto (art. 120, c.10 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.):

Ciascuna Azienda facente parte dell'Area di Aggregazione Lazio 1, si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a mesi 12 (dodici) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove più favorevoli per questa stazione appaltante anche a seguito di una miglioria sul prezzo proposto.

L'Azienda esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

	In casi eccezionali , il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato	
	per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di	
	individuazione del Nuovo Contraente se si verificano le condizioni indicate	
	all'articolo 120, comma 11, del Codice.	
	In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
	<u>ART. 3 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E</u>	
	<u>PAGAMENTI</u>	
	Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema	
	amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno	
	debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta	
	aggiudicataria per la relativa fatturazione.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	<input type="checkbox"/> CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA'	
	SANITARIA LOCALE VITERBO.	
	Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:	
	• il CIG della procedura;	
	• il numero dell'ordinativo.	
	La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il	
	respingimento della fattura.	
	Le fatture dovranno inoltre riportare anche:	
	• il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (Deliberazione);	
	• il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;	
		- Pag. 8 di 25 -

	<ul style="list-style-type: none"> il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo. 	
	Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime	
	cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere	
	svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa	
	acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).	
	Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con	
	l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le	
	attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica	
	della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.	
	Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. <i>«In caso di</i>	
	<i>inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità</i>	
	<i>contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del</i>	
	<i>subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato</i>	
	<i>nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di</i>	
	<i>pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo</i>	
	<i>versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,</i>	
	<i>la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è</i>	
	<i>operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere</i>	
	<i>svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte</i>	
	<i>della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di</i>	
	<i>conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In</i>	
	<i>caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al</i>	
	<i>primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto</i>	
	<i>inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15</i>	
	<i>quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la</i>	
		- Pag. 9 di 25 -

	<i>fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione</i>	
	<i>appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le</i>	
	<i>retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute</i>	
	<i>all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore</i>	
	<i>inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».</i>	
	I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come	
	previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e	
	U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le	
	condizioni di fornitura siano stati rispettati.	
	È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di	
	interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di	
	Gara e dai relativi allegati. L'Impresa, per tale motivo, non acquisisce il diritto	
	a richiedere la risoluzione contrattuale.	
	La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo	
	effettuato dal DEC individuato con Deliberazione n./....., nella	
	persona del Dott.	
	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti:	
	IBAN	
	<u>ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO</u>	
	Nel corso dell'esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante si riserva di	
	poter valutare eventuali proposte avanzate dal Fornitore di Aggiornamento	
	tecnologico offerti in sede di gara.	
	In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle	
	caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.	

	Per aggiornamento tecnologico si intende:	
	- modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le caratteristiche di	
	quello originario (es. nuova release/versione);	
	- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative	
	per rendimento e funzionalità, che sostituisce il precedente articolo.	
	Pertanto qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria	
	immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto	
	della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento	
	e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in	
	sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della	
	Stazione Appaltante.	
	L'approvazione formale sarà subordinata alla valutazione del DEC e	
	all'eventuale parere di eventuali servizi aziendali coinvolti.	
	Ciascuna Azienda si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in	
	aggiornamento. Nel caso in cui l'aggiornamento tecnologico venga accettato,	
	la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento	
	per il loro corretto utilizzo.	
	<u>ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI</u>	
	Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte	
	dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed	
	imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano	
	accertati al momento dell'impiego.	
	Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante	
	e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà	
	l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie	

	spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti	
	riferiti ai prodotti risultati difettosi.	
	<u>ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA</u>	
	Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a	
	quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei	
	allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e	
	scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.	
	<u>ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE</u>	
	Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti	
	aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.	
	L’Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà al Fornitore ordini di	
	acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l’esecuzione delle prestazioni	
	sanitarie di propria competenza.	
	Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e	
	consecutivi dal ricevimento dell’ordine.	
	In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura	
	dell’Azienda S.L., il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci	
	entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della richiesta.	
	La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati	
	negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta	
	eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di	
	legge. Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità,	
	all’acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito	
	al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di	
	opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso,	
		- Pag. 12 di 25 -

	l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore dovrà garantire che,	
	anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee	
	modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara.	
	Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti	
	come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e	
	insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto.	
	Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla	
	loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi , e comunque non oltre le 48	
	(quarantotto) ore e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o	
	sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva	
	del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza	
	del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza	
	alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori	
	degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.	
	Il fornitore aggiudicatario si impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione	
	delle forniture in essere presso le Aziende facenti parte dell'Area di	
	Aggregazione Lazio 1.	
	<u>ART. 8 – PERIODO DI PROVA</u>	
	Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei	
	materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in	
	sede di offerta.	
	In caso di esito negativo della prova, l'Azienda si riserva, a suo insindacabile	
	giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.	
	<u>ART. 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA</u>	
	L'Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi	

e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 10 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche indicate e richieste nella Documentazione di Gara, a conoscenza delle parti e agli atti.

ART. 11 – PENALI

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.

In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dal Disciplinare, l'Azienda Sanitaria applicherà una penale.

Di seguito vengono enucleate le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
	0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per
Ritardo nelle consegne	ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un
	massimo del 10% dell'importo del contratto

	Ritardo nelle	0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per
	sostituzioni dei	ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un
	prodotti contestati a	massimo del 10% dell'importo del contratto
	seguito della	
	rilevazione di	
	difformità qualitative	
	e/o quantitative.	
	Varie ed eventuali	Nella somma compresa tra € 500,00 ed € 1.000,00
	(penali secche)	commisurata alla gravità/entità dei disservizi e
		degli inadempimenti contrattuali, evidenziati dalla
		S.A.
	Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel	
	caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.	
	L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta	
	dell'Amministrazione verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà	
	replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.	
	Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio	
	dell'Azienda che ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero	
	non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno	
	applicate al Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	L'Amministrazione notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione	
	scritta, l'applicazione della penale.	
	Resta inteso che le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma	

	bensì cumulabili.	
	L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al	
	presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto	
	in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di	
	credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della	
	cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario	
	ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.	
	A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare l'Amministrazione, ex art.	
	1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli	
	importi spettanti alla Amministrazione a titolo di penale.	
	L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della penale stessa.	
	Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate	
	ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo	
	contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di	
	dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del	
	Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando	
	il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito	
	dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto	
	sopra riportato.	
	<u>ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:	
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono	

	risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o	
	più delle seguenti condizioni:	
	a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di	
	appalto ai sensi dell'articolo 120;	
	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere	
	b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,	
	con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,	
	superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)	
	e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in	
	una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto	
	essere escluso dalla procedura;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
	grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla	
	Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo	
	258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
	2. La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti	
	dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,	
	n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.	
		- Pag. 17 di 25 -

	c) mancato rinnovo garanzia definitiva e/o RCT.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere	
	la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato,	
	quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in	
	contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10	
	dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su	
	proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato	
	all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle	
	prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni	
	del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine	
	che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali	
	deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale	
	in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante	
	risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando	
	il pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e	
	4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o	
	forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è	
	determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo	
		- Pag. 18 di 25 -

	affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista	
	dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.	
	7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dell'esecuzione e	
	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
	Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.	
	L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,	
	ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni,	
	da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative	
	incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale	
	Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore	
	autorizzato.	
	Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle	
	norme del Codice di Comportamento ASL.	
	Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle	
	prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del Contratto.	
	<u>ART. 13 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI</u>	
	<u>FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER</u>	
	<u>INADEMPIMENTO</u>	
	In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
	procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di	
	risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,	
	ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs.	
	n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del	

	Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti	
	che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del	
	completamento delle prestazioni.	
	L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
	Aggiudicatario in sede in offerta.	
	<u>ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE</u>	
	<u>CREDITI - SUBAPPALTO</u>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto	
	divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo	
	quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di	
	modifiche soggettive.	
	I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel	
	rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare	
	l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando	
	le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito	
	nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler sub-	
	appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.	
	EVENTUALE ATTIVITA'/% IN SUBAPPALTO	
	<u>ART. 15 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.</u>	
	<u>n. 165/2001</u>	
	La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto	
	rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001,	

integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. all'art. 11. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione

	appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il	
	collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	
	L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
	ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
	dell'appaltatore.	
	<u>ART. 17 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –</u>	
	<u>CESSIONE - SCISSIONE</u>	
	L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se	
	concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di	
	trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni	
	dall'evento stesso.	
	L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal	
	contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione	
	inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado	
	di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti	
	dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del	
	D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	<u>ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO</u>	
	L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni,	
	necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura. L'Aggiudicatario si	
	obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni	
	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.	
	<u>ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA</u>	
	A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha costituito a favore	

		dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (<u>ALLEGATO N. 3</u>).	
		La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
		principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
		le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di	
		fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli	
		obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è	
		prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di	
		avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per	
		l'applicazione delle penali.	
		Nel caso in cui la scadenza della Cauzione Definitiva sia antecedente alla	
		scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere	
		all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena	
		risoluzione anticipata del contratto.	
		<u>ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</u>	
		L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per	
		infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del	
		fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù	
		dell'oggetto della fornitura.	
		A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza	
		assicurativa di R.C.T. (<u>ALLEGATO N. 4 Copia RCT</u>) a copertura del rischio	
		da responsabilità civile del Fornitore medesimo.	
		Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla	
		scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere	
		all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena	
		risoluzione anticipata del contratto.	

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il D.P.O. dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati, Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i Listini).

	Letto, approvato e sottoscritto	
 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24	
 AZIENDA S.L. DI VITERBO	
 Il Direttore Amministrativo	
	Dr./Sig. Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
	<u>Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".</u>	
		- Pag. 25 di 25 -